



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

75/2014
Maggio/14/2014 (*)
Napoli 28 Maggio 2014

Il datore di lavoro non può rifiutarsi, neanche durante il periodo di "pausa" del part-time ciclico, di anticipare le indennità per inabilità temporanea.

L'INAIL, con la nota n° 3413 del 05 maggio 2014, fornisce le proprie istruzioni per la corretta ottemperanza alla previsione dell'art. 70 del D.P.R. n° 1124/1965.

L'INAIL, con la nota n° 3413 del 5 maggio u.s., ha reso noto il proprio parere in merito alla sussistenza dell'**obbligo, per il datore di lavoro, di anticipare le indennità per inabilità temporanea, nel caso di contratto part-time ciclico, per i periodi di assenza della prestazione lavorativa.**

Come noto, l'art. 70 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 (*id: Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro*) prevede che "*Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore ... omissis... L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.*"

Orbene, con il documento di prassi in commento, l'Istituto assicuratore si è preoccupato di fornire il proprio "punto di vista" in merito all'**applicabilità, di tale dettato normativo, nel caso di rapporto di lavoro formalizzato**

attraverso un contratto subordinato con part-time ciclico che, *de facto*, prevede l'alternanza di periodi di occupazione con periodi di "pausa".

In primis, l'INAIL ribadisce che, in base al **principio di non discriminazione**, **il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.**

Proprio in virtù di tale criterio, il meccanismo di calcolo, previsto dall'art. 116 c. 2 del D.P.R. n° 1124/65 prevede, anche per il part-time verticale ciclico, che la retribuzione media giornaliera, percepita nei periodi di effettiva prestazione d'opera, deve essere applicata anche ai periodi in cui tale attività non viene svolta.

Alla luce (*anche*) di tale considerazione, **l'Istituto ritiene che, anche nel periodo di "pausa" del rapporto di lavoro, regolamentato dal part-time ciclico, il datore di lavoro non può rifiutarsi, alla stregua di quanto avviene a favore dei dipendenti con prestazione lavorativa "continua", di effettuare anticipazioni dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, quando la stessa sia richiesta dall'INAIL stesso.**

In caso contrario, verrebbe a crearsi una disparità di trattamento, rispetto alle altre tipologie contrattuali, anche a tempo parziale, che contrasterebbe con il principio di non discriminazione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA